

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Spett.le Cliente

Melzo, 25/11/2021

Oggetto: ABROGAZIONE ESTEROMETRO DAL 1° GENNAIO 2022 – DICHIARAZIONI D'INTENTO.

Con la pubblicazione del provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate [n. 293384 del 28 ottobre scorso](#), si è concluso l'iter legislativo con il quale si è giunti - con effetto a partire dal prossimo 1° gennaio 2022 - alla soppressione dell'obbligo di trasmissione trimestrale dei dati delle operazioni transfrontaliere (cosiddetto esterometro) e alla contestuale introduzione dell'obbligo di trasmissione mensile dei dati stessi, mediante il tracciato della fatturazione elettronica.

Vediamo insieme la disciplina ancora valida fino al 31 dicembre 2021 e come comportarsi successivamente.

1. Dal 1° gennaio 2022 abrogato l'esterometro

Nel dettaglio, il citato provvedimento stabilisce che, in merito alle **operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi** effettuate e ricevute, **dal 1° gennaio 2022**, verso e da **sogetti non stabiliti nel territorio dello Stato**, gli operatori IVA residenti devono **trasmettere i dati all'Agenzia delle Entrate** utilizzando il **formato XML** previsto per la fattura elettronica e **inviando i file al Sistema di interscambio** secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche.

La **trasmissione dei file** deve essere effettuata **entro i termini di emissione delle fatture** o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (**dodici giorni** dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.). Per le operazioni ricevute da **sogetti non stabiliti nel territorio dello Stato**, la trasmissione dei file deve invece essere effettuata entro il **quindicesimo giorno** del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

MERKABA Consulting S.r.l.
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare S.r.l.
20066 MELZO (MILANO) - VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO - C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Quanto descritto nel punto che precede **rimane facoltativo** per tutte le **operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale** e quelle per le quali siano state **emesse o ricevute fatture elettroniche**.

2. La disciplina per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2021

Preso atto dell'**abrogazione dell'esterometro** dal 1° gennaio 2022, vediamo la **disciplina ancora valida per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2021**.

A seguito dell'obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica, dal 2019 l'obbligo dell'invio dei dati delle fatture (c.d. spesometro) rimane soltanto per le operazioni per le quali non è stata emessa o ricevuta una fattura attraverso lo SDI (c.d. operazioni transfrontaliere – anche detto “**esterometro**”) e quindi, per quelle relative a **soggetti passivi non stabiliti ai fini IVA in Italia** per le quali non sia stata comunque emessa una bolletta doganale.

A seguito dei **nuovi tipi documento previsti per la fattura elettronica dal 1° gennaio 2021**, il soggetto passivo IVA che effettua il **reverse charge/autofattura in formato elettronico** (quindi, senza obbligo di presentazione dell'esterometro) **dovrà utilizzare i seguenti tipi documento** (a seconda delle operazioni ricevute):

- **TD17, per l'integrazione o autofattura in caso di acquisto di servizi dall'estero** (si pensi ad esempio all'acquisto di servizi di cui all'art. 7-ter del DPR n. 633/1972);
- **TD18, per l'acquisto di beni intracomunitari** (di cui all'art. 38 del DL n. 331/1993);
- **TD19, per l'integrazione o autofattura in caso di acquisto di beni da soggetti non residenti** (di cui all'art. 17 comma 2 del DPR n. 633/1972).

N.B.: si evidenzia che in sede di incontro con la stampa specializzata, l'Agenzia delle Entrate, nel 2021, ha chiarito che, in analogia alle indicazioni fornite per la compilazione dei documenti TD17, TD18, TD19, non bisogna utilizzare nell'esterometro il codice Natura N6.9 nel caso di acquisti di beni o di servizi da fornitore UE (o anche di emissione di autofattura per acquisto di servizi da fornitore extra UE). Infatti, per tali operazioni basta semplicemente riportare l'imponibile indicato al

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

fornitore estero, l'imposta e l'aliquota calcolata dal cessionario italiano demandato all'invio dell'esterometro. Va da sé che anche nell'esterometro per le operazioni di acquisto il campo Natura va compilato solo quando l'operazione di acquisto da fornitore estero non sia imponibile in Italia (p. e. N3.4 per acquisti di servizi non imponibili) o esente (N4) o per esempio sia effettuata con un utilizzo di Plafond (N3.5).

Le tempistiche di invio

L'esterometro può essere inviato entro e non oltre la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Nel dettaglio queste le scadenze per il 2021:

- primo trimestre 2021: 30 aprile;
- secondo trimestre 2021: 2 agosto;
- terzo trimestre 2021: 2 novembre,
- quarto trimestre 2021: 31 gennaio 2022.

Le sanzioni

L'omissione o l'errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere è **sanzionata con un importo di 2 euro a fattura, con un massimo di 1.000,00 euro per trimestre**. L'importo viene **ridotto alla metà** (entro il limite massimo di 500 euro) **se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati** (si fa presente che è previsto il divieto di applicazione dell'istituto del "cumulo giuridico"), ferma restando la possibilità di utilizzo del **ravvedimento operoso**.

[3. La disciplina per le operazione effettuate dal 01.01.2022.](#)

Dal 2022, si richiede che la comunicazione delle operazioni transfrontaliere sia effettuata, in via obbligatoria, avvalendosi del Sistema di Interscambio (SdI). L'intento è quello di consentire

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

all'Agenzia delle Entrate una puntuale e tempestiva elaborazione delle bozze dei registri IVA, nonché delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale "precompilata".

La novità più sensibile, per le operazioni effettuate dal 2022, riguarda dunque i termini per trasmettere all'Amministrazione finanziaria i dati delle operazioni con l'estero. Infatti, la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato "è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi". La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni attive, da effettuare utilizzando il formato XML della fattura elettronica, dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire:

- **entro 12 giorni dall'effettuazione della cessione o prestazione** (come richiesto dall'art. 21 comma 4 del DPR 633/72) o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);
- **la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni passive** dovrà essere invece effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa. In particolare, nell'ipotesi di acquisto di beni o servizi da soggetto estero occorre infatti operare una distinzione in relazione alla circostanza che il cedente/prestatore sia stabilito nell'Unione europea o in uno Stato extra Ue:
 - a) nel primo caso (acquisto di beni o servizi da soggetto Ue) operano infatti le disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DL 331/93: l'annotazione del documento integrato deve avvenire (e quindi trasmesso allo SDI) **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero;**
 - b) Nel secondo caso (acquisto di servizi da soggetto extra Ue) operano le disposizioni dall'art. 17 comma 2 del DPR 633/72: l'autofattura dovrà essere emessa (e quindi trasmessa allo SDI) in relazione al momento di effettuazione dell'operazione individuato in base all'art. 6 del Dpr 633/72. Quest'ultimo articolo prevede che "le prestazioni di servizi di

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi.

Operazione	Momento di effettuazione	Termine di emissione dell'autofattura	Termine di annotazione nel registro delle vendite	Termine di invio dei dati allo Sdl
Acquisto da soggetto Ue	Vari	--	Giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente	
Acquisto di beni mobili da soggetto extra Ue	Consegna o spedizione del bene	Dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione	Giorno 15 del mese successivo al momento di effettuazione	Giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Acquisto di beni immobili da soggetto extra Ue	Stipula dell'atto	Dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione		
Prestazione di servizi "generica" ricevuta da soggetto extra Ue	Ultimazione della prestazione (ovvero, per le prestazioni periodiche, data di maturazione dei corrispettivi)	Giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione		
Prestazione di servizi non "generica", rilevante in Italia, ricevuta da soggetto extra Ue	Pagamento del corrispettivo	Dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione		

- c) Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime.

MERKABA Consulting S.r.l.
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare S.r.l.
20066 MELZO (MILANO) - VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO - C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

REVERSE CHARGE ESTERNO “ELETTRONICO”

Tali novità impongono agli operatori una modifica dei sistemi contabili attualmente in uso nonché una verifica delle procedure gestionali interne, soprattutto per le operazioni passive, richiedenti l'integrazione della fattura ricevuta o l'emissione di autofattura. In particolare, per quanto concerne gli acquisti che richiedono l'applicazione del meccanismo del c.d. reverse charge “esterno”, il soggetto passivo ha, infatti, la possibilità di generare un documento elettronico contraddistinto da una delle nuove codifiche “TipoDocumento”, vale a dire:

- TD17, per l'integrazione o autofattura in caso di acquisto di servizi dall'estero (sia UE che extraUE);
- TD18, per l'acquisto di beni intracomunitari;
- TD19, per l'integrazione o autofattura in caso di acquisto di beni da soggetti non residenti ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72.



MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Sanzioni previste

E' prevista una sanzione applicabile alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 fissata nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

REVERSE CHARGE INTERNO

TD16: Integrazione fattura per reverse charge interno

Questo tipo di documento deve essere utilizzato per i casi di reverse charge interno ossia per le transazioni tra operatori che risiedono nel territorio italiano.

È quindi il caso di scambi di beni o servizi tra soggetti IVA nei settori considerati a più alto rischio di evasione fiscale (come ad esempio edilizia, compravendita dell'oro, rottami, prodotti elettronici, cessioni di console da gioco, tablet, PC, laptop, del gas ed energia, eccetera). In questo caso chi emette la fattura inserirà come codice natura uno dei nuovi codici N6 (da N6.1 a N6.9 a seconda del settore interessato), mentre il destinatario della fattura dovrà emettere un'autofattura integrativa dell'aliquota IVA e l'imposta dovuta, che dovrà appunto transitare dal Sistema di Interscambio.

Per ogni ulteriore approfondimento, si segnala che l'Agenzia delle Entrate ha predisposto una "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro".

Si invitano i sigg.ri clienti a contattare le proprie case di software per l'integrazione delle procedure informatiche che consentano il corretto adempimento di quanto sopra riportato.

Dichiarazioni d'intento e fattura elettronica 2022: nuovi controlli

A decorrere dal 1° gennaio 2022, i soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili Iva, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, trasmettendo all'Agenzia delle entrate,

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

per via telematica, una dichiarazione d'intento, verranno sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per esser qualificati esportatori abituali, ai sensi dall'articolo 1, comma 1, lettera a), D.L. 746/1983, convertito, con modificazioni, dalla L. 17/1984.

L'articolo 1, commi da 1079 a 1083, L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha infatti previsto, tra le misure fiscali, il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso plafond Iva. In particolare, la norma ha introdotto due macro-aree di intervento:

- l'effettuazione di specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale finalizzate all'inibizione al rilascio ed all'invalidazione di lettere d'intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali;
- l'inibizione dell'emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini Iva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, nel caso in cui questa riporti un numero di protocollo relativo a una lettera d'intento invalidata.

Con il provvedimento prot. n. 293390/2021 del 28 ottobre 2021 del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono state definite le modalità operative relative all'individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione e inibizione al rilascio di nuove lettere d'intento.

Le attività di analisi e di controllo, operative a decorrere dal 1° gennaio 2022, saranno effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l'incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d'intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell'Agenzia delle entrate o in altre banche dati pubbliche/private.

In caso di esito irregolare delle attività di analisi sopra richiamate, può scattare la procedura di invalidazione delle dichiarazioni d'intento: le stesse vengono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell'avvenuta presentazione. Contestualmente, l'Agenzia delle entrate invia al soggetto emittente (esportatore abituale) una comunicazione a mezzo pec che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata e le relative motivazioni.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Carmen Tutone
Dott. Giacomo Cremonesi
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Allo stesso modo, viene informato a mezzo pec anche il soggetto cedente o prestatore con una comunicazione trasmessa dall'Agenzia delle entrate, riportante i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata.

L'attività di controllo può portare anche all'inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d'intento: in tal caso, a seguito della trasmissione del modello di dichiarazione d'intento viene rilasciata una ricevuta di scarto, contenente l'indicazione sintetica delle motivazioni che hanno causato l'inibizione e l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate preposto, cui il contribuente potrà presentare la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell'esportatore abituale.

L'avvio della procedura sopra richiamata, operativa dal 2022, comporterà inoltre un maggior grado di dettaglio delle informazioni contenute nel file xml della fattura elettronica emessa dal fornitore dell'esportatore abituale.

La fattura elettronica, ad oggi, deve riportare nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 "Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento", nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento trasmessa all'Agenzia delle entrate dall'esportatore abituale. Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate, è composto di due parti:

- la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567);
- la seconda, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e deve essere separata dalla prima dal segno "-" oppure dal segno "/".

Dal 2022 dovrà essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d'intento, come di seguito specificato:

- nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura "INTENTO";
- nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001);

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

- nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

Si ricorda infine che **l'invalidazione della dichiarazione d'intento comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI)**, recante il titolo di non imponibilità Iva, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d'intento invalidata.

Lo Studio resta a disposizione per ogni necessità o chiarimento.

Cordiali saluti.

MERKABA CONSULTING S.R.L.